

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 193/31/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetto avviso di pagamento - notificato il 10 Ottobre 2009 - per omesso pagamento dei "dazi" gravanti su parti delle merci vincolate al CARNET TIR N. KN59236263 - per l'importo complessivo di euro 18.735,82 - di cui euro 2.687,75 - per Dazi doganali; euro 15.244,52 per IVA non versata; oltre ad euro 803,55 per interessi di mora.

In ricorso si evidenzia che in sede di scarico veniva dichiarato che la merce mancante era stata rubata dal camion in sosta, nel parcheggio Magazzini Generali di Vittuone, la notte 10/11 Dic. 2008 - giusta denuncia ai Carabinieri di Arluno e relativo verbale dell'11/12/2008. La Ditta si impegnava a corrispondere le penalità ed i diritti doganali dovuti.

All'interno dell'avviso di pagamento si legge che ai sensi dell'Articolo 11 - paragrafo 3 - della Convenzione doganale 14/12/1975, il termine massimo di pagamento é di un mese - a decorrere dalla data di notifica. Tuttavia si legge in modo contraddittorio che in forza dell'articolo 222 del CDC n. 2913/92 il termine massimo di pagamento é, invece, di soli 10 giorni. Si ritiene che l'Ufficio abbia illegittimamente richiesto il pagamento é incorso in vizio formale, sia applicando al caso di specie una normativa della dubbia costituzionalità, Pertanto l'avviso é da considerarsi nullo e/o annullabile.

L'Agenzia delle Dogane di Milano 2 - regolarmente costituita, sostiene la legittimità del proprio operato: Corretto assolvimento dell'obbligo motivatorio a conoscenza legale degli atti normativi richiamati. Il termine per il pagamento - art. 222 del Regol. CEE n. 2913/92; la dedotta esistenza di due termini di pagamento che determinerebbe l'incertezza sul piano normativo, deve essere risolta sulla base di dati certi riscontrabili. L'atto impugnato ha invitato in modo univoco e certo, la Società al pagamento del dovuto, nel termine di 10 gg. dalla notifica dell'atto, ai sensi dell'art. 222 del CDC - Regol. CEE n. 2913/1992 - Furto delle merci: Presunzione legale della loro immissione al consumo interno e persistenza dell'obbligazione tributaria in capo al debitore, indipendentemente da un profilo di colpevolezza Art. 36 del DPR 43/73. Il furto delle merci avvenuto nella persistenza del vincolo doganale, non vale ad escludere la presunzione legale della loro immissione al consumo interno e, pertanto, non fa venir meno l'obbligo tributario.

Si chiede di rigettare il ricorso con vittoria di spese di causa.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della parte ricorrente si riporta alle motivazioni del ricorso nonché, alla relativa conclusione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti si evince che l'istanza della società ricorrente risulta infondata, per cui il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo si osserva che l'atto impugnato, è sufficientemente motivato in quanto elenca, in modo dettagliato, tutti i provvedimenti ed i riferimenti normativi che ne costituiscono il fondamento. Riproduce il contenuto degli articoli della Convenzione citata (Convenzione TIR) e rende esplicito e comprensibile, l'iter logico - giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria per determinare quanto impugnato, nel pieno rispetto dell'art. 3 Legge 241/90 e art. 7 della legge 212/2000. Inoltre, copia del PVC 9/2008 e la

documentazione relativa al Carnet Tir era già in possesso del destinatario, consentendo alla Società ricorrente, una valida difesa, sia in diritto che nel merito.

Circa il termine per il pagamento, si rileva che l'atto impugnato ha invitato, in modo univoco e certo, la società al pagamento dell'importo dovuto nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 222 del CDC Reg. CE n.2913/92. Il fatto poi, che nell'atto sono elencati: le norme applicabili in tal senso, sia l'art. 11 par. 3 della Convenzione TIR, che prevede un termine di tre mesi per il pagamento, sia l'art. 220 del CDC Reg. CEE n. 2913/92, che prevede il termine massimo di dieci giorni, ciò non può generare alcuna confusione atteso che i rapporti tra le fonti normative vengono risolti sulla scorta dei principi generali regolatori della materia, come il detto art. 222 del CDC Reg. CE n. 2913/92.

Circa la doglianza della ricorrente, perché l'Agenzia della Dogana, nonostante il furto di parti della merce importata, prontamente denunciato ai Carabinieri di Arluno, abbia provveduto ad emettere l'impugnato avviso di pagamento, addebitando l'ingente somma di € 18735,82, si osserva che, come nel caso di specie, il furto delle merci, secondo l'art. 36 del DPR 43/73 - comma 5° che recita: " Agli effetti del primo comma (immissione nei consumi), si presume immesso definitivamente nei consumi, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art.37, la merce o parte di essa, che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali".

In sintesi, il furto della merce e non anche la distruzione della stessa (art. 37), costituisce una "presunzione legale" di immissione del territorio doganale e quindi soggetta agli obblighi fiscali di Dogana. A tale proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14307/09, ha ribadito: "Che la sottrazione della merce (per furto o per rapina) non costituisce - esimente - per il pagamento del dazio ed altrettanto per l'IVA all'importazione sulla stessa dovuta"

Inoltre, secondo le - Norme Comunitarie - vigenti in materia doganale (vedi Direttiva n. 79/623), la sottrazione da parte di terzi, anche senza colpa del debitore, di merce soggetta a dazio doganale non estingue la relativa obbligazione.

Tutto ciò considerato si rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 15 del D.lg 546/92, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1,200,00; di cui euro 1.000,00 per onorario.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 1.000,00 per onorario.